

Come cambia l'accoglienza?

Il cd. decreto-Cutro è arrivato alla Camera dopo il via libera del Senato. Tra gli emendamenti approvati, ci preoccupano molto quelli relativi all'accoglienza: si torna a creare il doppio binario riservando ai richiedenti asilo un'accoglienza fatta di standard minimi, con un impoverimento dei servizi offerti nei centri a loro dedicati e con la loro esclusione, nuovamente, a parte alcuni casi specifici, dai SAI. Quella che è presentata come una razionalizzazione del sistema di accoglienza, ha in sé il chiaro l'obiettivo di svilire l'impostazione attuale e favorire una politica di centri non orientati ai diritti della persona e alla sua integrazione nel contesto territoriale.

Cosa succede nello specifico:

1. Vengono semplificate le procedure per la realizzazione di PUNTI DI CRISI (Hotspot) e di CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA per i quali si applicheranno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, ovvero le stesse per il potenziamento dei CPR. Le persone ospitate nei PUNTI DI CRISI potranno essere trasferite in strutture analoghe rispetto alle quali il decreto non fornisce alcun dettaglio, né sulla tipologia né sull'organizzazione. Queste strutture serviranno per l'espletamento delle attività di soccorso, prima assistenza e di operazioni come il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, l'informativa sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito (art. 10-ter del d.lgs 25 luglio 1998 n.286).

2. Viene introdotta la possibilità di individuare insieme al Ministero della Giustizia strutture per il trattenimento dei richiedenti asilo sottoposti a procedure accelerate di frontiera. Una previsione che, letta in combinato con il rafforzamento delle procedure di frontiera così come stabilite dal nuovo art.7-bis, preoccupa enormemente: fa temere la possibilità che si creino strutture massive di detenzione per richiedenti asilo le cui domande di protezione potranno essere analizzate direttamente in loco.

3. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, è introdotta la possibilità di individuare strutture di accoglienza provvisorie dove è prevista l'erogazione delle sole prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale.

4. Sono esclusi i richiedenti asilo dai SAI eccetto coloro che:

- hanno fatto ingresso nel territorio nazionale attraverso i corridoi umanitari;
- arrivano in Italia grazie a evacuazioni o programmi di reinsediamento che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);
- sono cittadini afgani arrivati con operazioni di evacuazione delle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava;
- sono vulnerabili ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2015 n.142 ovvero i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

5. Se i titolari di protezione non si presentano presso la struttura individuata dal servizio centrale entro 7 giorni dalla relativa comunicazione, l'accoglienza decade.

6. All'art.9 del D.lgs 18 agosto 2015, n. 142 ovunque ricorrano le parole “di prima accoglienza” sono sostituite da “di accoglienza” lasciando quindi intendere che la permanenza nei centri governativi non è più legata alle operazioni di prima accoglienza ma all'accoglienza in senso generale.

7. Un altro aspetto particolarmente preoccupante è la modifica apportata con l'art.6-ter che interviene sulla disciplina relativa alle modalità di accoglienza e ai servizi erogati nei centri governativi per richiedenti asilo eliminando l'assistenza psicologica, l'orientamento legale e al territorio e i corsi di lingua italiana. Nei centri governativi per richiedenti asilo restano quindi soltanto:

- a. l'assistenza sanitaria
- b. l'assistenza sociale
- c. la mediazione linguistico-culturale

Questa previsione va direttamente a colpire i diritti delle persone che chiedono asilo nel nostro Paese andando a ridurre le possibilità di riconoscimento di una forma di protezione senza un adeguato orientamento legale. Allo stesso tempo impatta in maniera estremamente negativa sulle loro capacità di integrazione eliminando l'apprendimento della lingua italiana fino al riconoscimento di uno status. Gli studi e l'esperienza dimostrano che le possibilità di integrazione aumentano esponenzialmente se sin dal primo giorno in cui le persone arrivano in un Paese sono inserite in percorsi che prevedono apprendimento linguistico, formazione e che sono orientati ad un loro inserimento. Da questi centri senza servizi usciranno persone che non avranno avuto la possibilità di sviluppare gli strumenti indispensabili per integrarsi in Italia, andando a penalizzare anche i contesti in cui si trovano a vivere.